

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per il **PROF. FRANCESCO ADDUCE** (c.f. DDCFNC80M11G596T), nato a Piedimonte Matese l'11 agosto 1980 e residente a Caianello (CE) in via Ceraselle, n. 133, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Aldo Sandulli (c.f. SNDLDA66T02H501G; p.e.c. aldosandulli@ordineavvocatiroma.org; fax 06-3720585) e Benedetto Cimino (c.f. CMNBDT79R26D862S; p.e.c. benedettocimino@ordineavvocatiroma.org), entrambi del Foro di Roma con i quali elettivamente domicilia presso lo Studio legale Sandulli – Battini – Cimino in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 9

ricorrente

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*

resistente

e nei confronti di

- **PROF.SSA MARIA ANGELA ZANCA**, residente in Milano (MI), via Giambellino, n. 57/A – c.a.p. 20146

controinteressata

**per l'annullamento, previa adozione delle opportune
misure cautelari collegiali e monocratiche, ex artt. 55 e 56**

c.p.a.

- del **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019**, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 (**doc. 1**);
- dell'**esito della prova scritta sostenuta dall'odierno ricorrente**, conosciuto in data 8 maggio 2019 (**doc. 2**);
- del **D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259**, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, (**i**) nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “*rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; (**ii**) nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “*pari o superiore a 70 punti*” (art. 8, co. 8) (**doc. 3**);
- del **Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138**, recante il *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, nella parte in cui stabilisce che “*I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale*” (art. 12, co. 2) (**doc. 4**);

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

FATTO

A. Il Bando di concorso.

Con D.D.G. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, è stato indetto il *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* (Bando - doc. 3).

La procedura selettiva nazionale, organizzata su base regionale, è finalizzata al reclutamento di complessivi 2.416 dirigenti scolastici e si articola in due fasi:

- (i) la prima fase prevede il superamento di una prova scritta e una prova orale per selezionare 2.900 candidati ammessi a partecipare al corso di formazione e tirocinio. Rispetto a questa prima fase è prevista una eventuale prova preselettiva da svolgersi solo nel caso di un numero di candidati superiore al triplo dei posti disponibili per l'accesso al corso;
- (ii) la seconda fase prevede la partecipazione al corso di formazione e tirocinio all'esito dei quali sono selezionati i 2.416 candidati da immettere nel ruolo dei dirigenti scolastici.

La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera, ciascuno articolato in cinque domande a risposta chiusa (art. 8, co. 4 e 6 del Bando di concorso).

Le materie oggetto dei cinque quesiti a risposta aperta sono individuate dall'art. 8, co. 5 del Bando, mediante il rinvio all'art. 10, co. 2 decreto MIUR n. 3 agosto 2017, n. 138, nel modo che segue:

- “a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di*

Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.”

La prova scritta, sempre secondo il Bando, “*è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni*”, è svolta mediante l’impiego di computer e la relativa durata è fissata in “*150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento*” (art. 8, co. 2, 3 e 7 del Bando). Per il superamento della prova scritta è richiesto “*un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti*” (art. 8, co. 8 del Bando).

Ancora il Bando prevede la pubblicazione, sul sito internet del MIUR, dei quadri di riferimento in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta “*il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*” (art. 8, co. 9 del Bando).

Quanto alla sede di svolgimento della prova scritta, “*l’elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni*

prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti”.

Per l’ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata il Bando prevede il relativo “*rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” (art. 8, c. 10 del Bando).

B. Lo svolgimento e l’esito della prova della scritta.

L’odierno ricorrente, superate le prove preselettive, è stato ammesso alla prova scritta fissata per il giorno 18 ottobre 2018.

La prova scritta si è svolta in modo difforme rispetto alle previsioni del Bando, in particolare:

(i) **la prova non si è svolta in un’unica data per tutti i candidati.** Ed infatti, mentre l’odierno ricorrente ha svolto la prova in data 18 ottobre 2018, diversi candidati hanno svolto la medesima prova in data successiva, precisamente in data 13 dicembre 2018, dunque a distanza di ben due mesi, in tal modo disponendo di un tempo nettamente superiore per la preparazione; (ii) **solo la prova scritta del 18 ottobre 2018 (e non anche quella del 13 dicembre 2018) è stata strutturata, sottoponendo ai candidati, anziché quesiti aperti, la simulazione di casi** e, dunque, una tipologia di prova espressamente prevista dal Bando per la successiva prova orale (l’art. 9, co. 2, lett. a) del Bando, nel disciplinare lo svolgimento della prova orale, espressamente prevede che la stessa consiste in “*un colloquio sulle materie d’esame [...] che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante al funzione del dirigente scolastico*”).

L’odierno ricorrente, peraltro, in occasione dello svolgimento della prova scritta si è imbattuto in una serie di difficoltà causate da un **improvviso black out verificatosi nell’edificio sede della prova di concorso (IC Vanvitelli di Caserta).**

Di tale circostanza si dà atto anche nel *Verbale della prova scritta*, nel quale, nello *Spazio dedicato a registrare eventuali accadimenti intervenuti durante la prova*, si legge che “*alle ore 12.00 si verifica un’interruzione di corrente nell’edificio sede di concorso*” (**doc. 5**).

L'interruzione della alimentazione elettrica ha interessato le postazioni di tutti i candidati presenti in aula (in totale 16) e per il riavvio si è reso necessario l'intervento del tecnico d'aula su ogni computer.

Tale circostanza ha comportato la sospensione della prova per circa 40 minuti, come si evince dall'orario di inizio e di fine della prova risultanti dal verbale: la prova ha avuto inizio alle ore 9.55 e si è conclusa alle ore 13.05, per un totale di 190 minuti; considerando che la durata della prova è fissata dal Bando in 150, si ricava che gli ulteriori 40 minuti rappresentano il tempo della sospensione causata dal black out e il tempo necessario per eseguire il ripristino di tutte le postazioni.

L'improvviso black out *(i)* ha determinato, come immaginabile, una situazione di caos nell'aula, incidendo sulla concentrazione dei partecipanti alla prova (tale evento ha impattato così tanto sullo svolgimento della prova che dei 16 candidati che hanno terminato la prova nell'aula dell'odierno ricorrente, solo 1 l'ha superata); *(ii)* ha comportato che l'odierno ricorrente, in attesa della soluzione del problema, ha perso una parte del tempo a disposizione per lo svolgimento della prova.

Ed infatti, durante il tempo impiegato dai tecnici per risolvere il problema su tutte postazioni, il timer non è stato interrotto, né al candidato odierno ricorrente è stata data la possibilità di recuperare quella preziosa porzione di tempo alla fine della prova (solo ad un candidato, per il quale non è stato possibile ripristinare la postazione, è stata concessa una proroga del tempo a disposizione – v. verbale della prova scritta).

L'odierno ricorrente non è risultato inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova orale. Lo stesso, infatti, come appreso in data 8 maggio 2019 (giorno in cui l'amministrazione ha messo a disposizione dei partecipanti la copia della relativa prova di esame), ha conseguito un punteggio pari a 63,25/100 (in base all'art. 8, co. 8 del Bando, per l'ammissione alla prova orale, è richiesto il conseguimento nella prova scritta di un punteggio pari o superiore a 70 punti).

L'esito della prova scritta e il conseguente mancato inserimento dell'odierno ricorrente nell'elenco degli ammessi alla prova orale sono evidentemente illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 (MANCATA OSSERVANZA DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. MALFUNZIONAMENTO DEL COMPUTER IN DOTAZIONE AL CANDIDATO CAUSATO DA UN IMPROVVISO BLACK OUT.

Come visto nella parte in fatto, il Bando con cui è stato indetto il concorso di interesse ha fissato puntuali regole relative allo svolgimento della prova scritta, fissando, in particolare, la relativa durata in *“150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”* (art. 8, co. 7 del Bando).

L'anzidetta regola, che chiaramente mira a garantire una situazione in cui tutti i candidati possano svolgere la prova in condizioni di serenità e concentrazione e disponendo tutti dello stesso tempo è stata palesemente violata nel caso di interesse.

Si è visto, infatti, che durante lo svolgimento della prova scritta, come peraltro risulta anche dal relativo verbale (doc. 5), si è verificato un improvviso black out nell'aula sede della prova scritta che ha comportato una interruzione del funzionamento di tutti i computer, incluso quello dell'odierno ricorrente.

Tale situazione ha comportato diverse conseguenze, che inevitabilmente hanno influito sull'esito della prova scritta, come peraltro confermato dalla circostanza che, dei 16 candidati che hanno terminato la prova nell'aula dell'odierno ricorrente, solo 1 l'ha superata, contro una media nazionale che ha visto ammessi alla prova orale circa il 40,5% dei partecipanti.

In particolare, l'improvviso mancato funzionamento delle postazioni:

- innanzitutto, ha determinato una **situazione di caos che ha inciso sulla tranquillità e concentrazione dell'odierno ricorrente** – condizioni particolarmente importanti per poter rispondere, in appena 150 minuti, a ben sette quesiti, dei quali cinque a risposta aperta e due in lingua straniera, ciascuno articolato in cinque domande a risposta chiusa – **precludendogli di svolgere la prova serenamente;**

- ha comportato una **riduzione del tempo a disposizione del candidato per lo svolgimento della prova**. Ed infatti, durante tutto il tempo (40 minuti) del black out e durante tutto il tempo necessario per risolvere il problema (i tecnici d'aula sono dovuti intervenire sulle postazioni di tutti i candidati presenti in quell'aula, ben 17), il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta non è stato interrotto, né è stato concesso al candidato un 'tempo di recupero' a conclusione della prova.

Le anzidette circostanze hanno chiaramente determinato una situazione di svantaggio dell'odierno ricorrente rispetto agli altri concorrenti, compromettendo l'esito della relativa prova.

Ed infatti, come più volte riconosciuto anche dalla giurisprudenza, il non corretto funzionamento degli strumenti informatici in dotazione ai candidati ad un concorso pubblico per lo svolgimento delle prove di esame, comporta la violazione della *par condicio* dei partecipanti.

In tal senso si è già espresso codesto Ecc.mo Collegio, con riferimento al malfunzionamento dei computer durante la prova preselettiva del concorso di interesse: *“l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti”* (TAR Lazio – Roma, III bis, 12 ottobre 2018, ord. nn. 6018, 6021 e 6022 – tutte relative a casi di malfunzionamento causati da improvvisi black out).

Con riferimento ad un caso di malfunzionamento del sistema nel corso della prova scritta del concorso di interesse, codesto Ecc.mo Collegio ha di recente osservato *“che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti”*, ricordando che *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* e ricordando che l'amministrazione, *“pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dell'obbligo di non far cadere*

a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico”
(TAR Lazio – Roma, III bis, 10 maggio 2019, sent. n. 5867)

Analoga conclusione è stata raggiunta, sempre da codesto Ecc.mo Collegio, con la recente **sentenza del 7 dicembre 2018, n. 11884**, relativa ad altra procedura selettiva nel corso della quale, analogamente al caso *de quo*, si è verificato un malfunzionamento della postazione. Con l’anzidetta pronuncia, l’Ecc.mo Collegio ha accertato *“una illegittima lesione del principio di par condicio a cui devono ispirarsi ogni procedura selettiva”* ed ha riconosciuto che *“è indubbio che la situazione venutasi a determinare durante la prova abbia determinato uno stato di disagio e di difficoltà, che può aver inciso sullo stato di concentrazione della candidata, rendendo maggiormente difficile lo svolgimento del test”*. Il Collegio in quella occasione ha ritenuto *“non assicurati alla candidata, i mezzi che si rendevano necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità in modo di conseguire, alla pari degli altri candidati, positivi risultati alle prove”*.

Gli argomenti che precedono confermano la illegittimità dell’esito della prova scritta dell’odierno ricorrente della quale si chiede l’annullamento.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 E DELL’ART. 9, COMMA 2 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 2 E DELL’ART. 11, COMMA 1 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3 AGOSTO 2017, N. 138. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIFICATO AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE.

Come visto nella parte in fatto, il Bando di concorso articola la prova scritta in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera, ciascuno articolato in cinque domande a risposta chiusa.

Le materie oggetto dei cinque quesiti a risposta aperta sono individuate dall’art. 8, co. 5 del Bando, mediante il rinvio all’art. 10, co. 2 decreto MIUR n. 3 agosto 2017, n. 138, nel modo che segue:

“a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;*
- h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*
- i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.”*

La successiva prova orale, invece, consiste, tra l'altro, in un colloquio sulle materie di esame su indicate “che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di dirigente scolastico” (art. 9, comma 2, lett. a) del Bando. In senso analogo art. 11, co. 1 del DM 3 agosto 2017, n. 138).

In sintesi, in base alla disciplina di riferimento, **mentre la prova scritta del concorso di interesse riguarda fattispecie teoriche, nella successiva prova orale il candidato è chiamato a risolvere un caso concreto.**

Nel caso di interesse tale ordine non è stato rispettato.

Ed infatti, come può evincersi dalla consultazione della traccia estratta per la prova scritta del 18 ottobre 2018, alla quale ha partecipato l'odierno

ricorrente, **la domanda n. 3 sottoposta ai candidati consiste chiaramente nella soluzione di un caso concreto**, viceversa prevista per la successiva fase del colloquio orale: *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”* (doc. 6).

Tale circostanza comporta che l’accertamento delle capacità del candidato di risolvere un tipico caso riguardante la funzione del dirigente scolastico è stato innanzitutto svolto in una sede non appropriata: la prova scritta mal si presta a rappresentare le soluzioni percorribili per risolvere un caso concreto, tant’è che in tutti i concorsi nei quali si rende necessario accertare le capacità pratiche dei candidati, la sede prescelta per tale verifica è sempre la prova orale.

Pertanto, la scelta di sottoporre ai candidati la soluzione di un caso concreto già durante la prova scritta, rappresenta un ingiustificato aggravio del procedimento concorsuale dal momento che tale accertamento è previsto anche nel corso del successivo colloquio.

Tale circostanza è ancora più grave ove si consideri che la soluzione del caso concreto è stata sottoposta solo ai partecipanti alla prova scritta del 18 ottobre 2018 e non anche ai partecipanti alla prova scritta del successivo 13 dicembre 2018, ai quali sono state correttamente somministrate solo domande teoriche (doc. 7). Siffatto modo di operare, oltre a determinare una violazione del Bando di concorso, determina anche una grave disparità di trattamento tra i candidati.

Per le ragioni che precedono si chiede l’annullamento dell’esito della prova scritta perché svolta in modo non conforme alla normativa di riferimento.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMI 2, 9 E 12 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E

PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. NON SIMULTANEITÀ DELLA PROVA SCRITTA.

Il Bando di concorso di interesse espressamente prevede che *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni”* e che *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati”* (art. 8, commi 2 e 12 del Bando).

La lettura combinata delle prescrizioni che precedono impone di ritenere che l’eventuale sopravvenire di cause di forza maggiore comporta il rinvio della prova sull’intero territorio nazionale e ciò anche nel caso di evento sopravvenuto verificatosi in una sola regione sede di concorso.

Nel caso di interesse le anzidette prescrizioni non sono state applicate nel modo che si è appena detto, comportando che nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale che oggi si impugna sono presenti anche candidati che hanno svolto la prova scritta in una data successiva rispetto a quella dell’odierno ricorrente.

Ed infatti, come rappresentato nella parte in fatto, **la prova scritta si è svolta in due diverse date, peraltro molto distanti tra loro: la prima volta (quando ha partecipato l’odierno ricorrente) in data 18 ottobre 2018, la seconda volta il successivo 13 dicembre 2018.**

Nel corso della seconda data (13 dicembre 2018), la prova scritta si è svolta in due regioni, precisamente in Sardegna (regione nella quale, in data 18 ottobre 2018, la prova scritta non si è svolta a causa di una allerta meteo) e nel Lazio. Nel relativo avviso pubblicato sul sito internet del MIUR si legge quanto segue: *“la prova scritta del corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, si svolgerà, per i candidati della regione Sardegna, il 13 dicembre 2018 alle ore 10:00 nelle sedi individuate dall’Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero. In tali sedi potranno sostenere la prova eventuali candidati, residenti in Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale. Nella stessa data, i candidati di regioni diverse dalla Sardegna*

muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, potranno sostenere la prova scritta nelle sedi appositamente individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio" (doc. 8).

Lo svolgimento della prova scritta in due distinte date ha evidentemente comportato il verificarsi della conseguenza che il Bando, mediante la previsione dell'unicità della prova scritta su tutto il territorio nazionale, mirava ad evitare, ossia una situazione di vantaggio per alcuni candidati. Ed infatti:

- i candidati che hanno svolto la prova scritta nel corso della prima data, tra i quali l'odierno ricorrente, hanno chiaramente avuto a disposizione un tempo minore per la preparazione (i partecipanti alla seconda data hanno avuto ben due mesi in più per prepararsi);
- i candidati che hanno svolto la prova scritta nel corso della seconda data hanno conosciuto i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata l'intera prova scritta (sia i quesiti a risposta aperta che i quesiti a risposta chiusa in lingua straniera) con due mesi di anticipo. Ed infatti i quadri di riferimento pubblicati sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2018 (il giorno precedente la prima data degli scritti) sono identici a quelli pubblicati il successivo 12 dicembre 2018 (giorno precedente la seconda data degli scritti).

Tale ultima circostanza ha comportato la violazione del Bando anche sotto un ulteriore e diverso profilo, precisamente nella parte in cui lo stesso prevede che i quadri di riferimento in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta *"sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta"* (art. 8, co. 9 del Bando).

Nel caso di interesse l'anzidetta prescrizione è stata rispettata solo formalmente: l'amministrazione il giorno prima della prova scritta del 13 dicembre 2018, ha pubblicato i predetti quadri di riferimento, ma di fatto si tratta degli stessi quadri già pubblicati prima della prova scritta del 18 ottobre 2018 e, dunque, ampiamente conosciuti dai partecipanti alla prova scritta di dicembre a partire dal mese di ottobre (l'identità dei due quadri di

riferimento è facilmente verificabile da un confronto tra gli stessi – **doc. 9 e doc. 10**).

Lo svolgimento della prova scritta in due distinte date, ha comportato, dunque, una evidente situazione di vantaggio per i candidati che hanno sostenuto tale prova nel mese di dicembre 2018, con conseguente violazione della *par condicio* tra i partecipanti a tale data e i partecipanti alla prova scritta del mese di ottobre 2018 e violazione dell'art. 8, co. 2 del Bando, a mente del quale *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni”*.

Né potrebbe giungersi a diversa conclusione in forza del comma 12 dell'art. 8 del Bando secondo il quale, *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati”*.

Ed infatti, come già rappresentato, in base alla lettura combinata delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 12 dell'art. 8 del Bando, l'eventuale sopravvenire di cause di forza maggiore comporta il rinvio della prova sull'intero territorio nazionale e ciò anche nel caso di un evento sopravvenuto verificatosi in una sola regione sede di concorso.

Interpretando il Bando diversamente, ossia ammettendo la possibilità di rinviare la prova di esame per una sola regione, si giungerebbe a riconoscere l'esistenza di una contraddizione nel testo del Bando il quale, da una parte, imporrebbe l'unicità della prova scritta sul territorio nazionale prevedendo un'unica data di svolgimento; dall'altra ammetterebbe la possibilità di svolgere la prova in date diverse.

Ove dovesse riconoscersi, ma non si vede come, la bontà e la correttezza della interpretazione che precede, si chiede sin d'ora l'annullamento in parte qua del Bando di concorso e delle determinazioni assunte dall'amministrazione in applicazione di tale norma.

4. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE.

La mancata ammissione dell'odierno ricorrente a sostenere la prova orale è illegittima anche sotto altro e diverso profilo.

Come noto, l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce che il reclutamento dei dirigenti scolastici debba avvenire mediante corso-concorso. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che il concorso per l'accesso al corso – concorso *“può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli”*.

Sempre il richiamato art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che *“Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso”*.

Con decreto del MIUR 3 agosto 2017, n. 138, è stato adottato il Regolamento relativo allo svolgimento della procedura concorsuale di interesse.

L'anzidetto Regolamento all'art. 12 (*Valutazione delle prove e dei titoli*) che *“Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”*. Lo stesso articolo prevede, altresì, che superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale *“i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti”*.

Il punteggio conseguito per la prova scritta, insieme al punteggio ottenuto per la prova orale e per la valutazione dei titoli, concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

Le anzidette prescrizioni sono riportate nel Bando di concorso adottato con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, il quale pure prevede, per il superamento della prova scritta, il conseguimento del punteggio minimo pari a 70.

La soglia minima prevista per il superamento della prova scritta (70/100), fissata dal Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso, è assolutamente illegittima ed illegittimo è il risultato cui ha condotto.

La previsione del punteggio minimo di 70/100, infatti, introduce una soglia minima che è superiore al parametro al quale ordinariamente viene ricollegata la c.d. sufficienza, vale a dire il 6 ovvero, con riferimento al parametro utilizzato nella procedura di interesse, i 60/100.

Ciò determina, peraltro in spregio del principio di massima partecipazione, l'inammissibile conseguenza dell'esclusione dalla prova orale anche di quei candidati, come l'odierno ricorrente, che avendo conseguito un punteggio superiore a 60/100 hanno dimostrato di essere sufficientemente preparati per essere ammessi al corso – concorso per l'accesso al ruolo della dirigenza scolastica (l'odierno ricorrente, come visto, pur costretto a svolgere la prova scritta servendosi di un computer non funzionante a causa di un improvviso black out e nonostante il minor tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, ha conseguito un punteggio finale pari a 63,25/100, dunque più che sufficiente).

Istanza di tutela cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, valgono le seguenti considerazioni.

La prova orale relativa al concorso di interesse è iniziata in data 20 maggio 2019 e si concluderà entro la fine del mese di giugno 2019.

Tale circostanza mal si concilia con i tempi richiesti per la definizione del merito del presente giudizio ed addirittura, vista l'imminente conclusione della prova orale, impone la necessità di chiedere che venga disposta, con provvedimento monocratico da confermarsi successivamente in sede collegiale, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alla stessa, o qualsiasi altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare la posizione del Professore.

La mancata concessione delle richieste misure cautelari espone il ricorrente al rischio di vedere vanificati gli effetti dell'auspicato accoglimento del ricorso. In attesa della decisione di merito verrebbe conclusa la prova orale con conseguente immissione in ruolo dei vincitori, come previsto dall'art. 10 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, a mente del quale "*I candidati ammessi al corso*

conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti”.

A fronte di tale circostanza, in caso di mancata concessione della richiesta misura cautelare e di successivo accoglimento del presente gravame, per l’odierno ricorrente residuerebbe solo una tutela risarcitoria.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, il Prof. Francesco Adduce, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

disattesa ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, voglia Codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del presente ricorso:

- **in via cautelare**, disporre, con provvedimento cautelare monocratico da confermarsi in sede collegiale, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente alla prova orale per l’accesso al *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 e/o le diverse misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione del professore;
- **nel merito**, annullare tutti i provvedimenti in questa sede gravati.

Spese rifuse, ivi compresa – anche nella denegata ipotesi di compensazione delle spese – la refusione dell’importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 *bis*, d.p.r. n. 115/2002 ss.mm.ii. (T.U. spese giustizia). Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad € 325.

Roma, 24 maggio 2019

prof. avv. Aldo Sandulli

avv. Benedetto Cimino